



FORUM CITTADINI DEL MONDO R.AMARUGI

Dipartimento diritti e immigrazione della Federazione PRC di Grosseto

- viale Europa, 65 - 58100 Grosseto
- coordinatori: Alessio e Maurizio Buzzani
- tel 3382904087 – fax 0564/25164 - mail : forumcittadinimondo@libero.it
- Seguici su face book "Forum 1"(superate 5000 amicizie)
- Seguici su face book "Forum 2"
- Il Forum promuove il Progetto "Una rete di diritti"- Aderisci anche tu.

"Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi per la promozione della campagna "LasciateCIEntrare"



Il "Forum cittadini del Mondo R.Amarugi" aderendo alla "Campagna LasciateciEntrare contro la detenzione amministrativa dei migranti" promuove iniziative di sensibilizzazione sulla "problematica dei Cie" e sulle "Proposte per chiudere i centri di detenzione per stranieri –e per una nuova politica dell'immigrazione invitando i propri associati ad aderire alla campagna

"CAMPAGNA LASCIA TE CI ENTRARE CONTRO LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA DEI MIGRANTI



**ADERISCI ANCHE TU SCRIVENDO A:
info@lasciteciEntrare.it**

1- CHI SIAMO

2- APPELLO: MAI PIÙ CIE – FOGLIO DI VIA ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

3- ALCUNE PROPOSTE PER CHIUDERE I CENTRI DI DETENZIONE PER STRANIERI -PER UNA NUOVA POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE

4- COSA SONO I CIE

5- RIFERIMENTI NORMATIVI

MAI PIÙ CIE - L'APPELLO DELLA CAMPAGNA LASCIA TE CI ENTRARE

CONTINUA LA MOBILITAZIONE NATA A SEGUITO DEL DIVIETO DI INGRESSO PER I GIORNALISTI NEI CENTRI DI DETENZIONE. NELL'APPELLO SI CHIEDE L'IMMEDIATA CHIUSURA DI TUTTI I CIE D'ITALIA .

La Campagna LasciateCIEntrare nasce nel maggio del 2011 dall'iniziativa di alcuni settori attivi della società civile insieme alla Federazione nazionale della stampa e all'Ordine dei giornalisti in risposta alla circolare 1305/2011 emanata dall'allora Ministro dell'Interno che vietava l'ingresso dei giornalisti e di gran parte delle associazioni nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). Proprio a seguito dell'azione di pressione portata avanti dalla Campagna, a dicembre 2011 la circolare è stata ritirata ma il problema dell'accesso ai CIE permane. Infatti, l'elevata discrezionalità delle singole Prefetture nell'autorizzare l'accesso determina ancora oggi una censura di fatto.

La Campagna ricorda come la normativa europea prevede che "I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea.... Tali visite possono essere soggette ad autorizzazioni" (Direttiva 2008/115/CE articolo 16 co.4). Il diritto europeo prevede quale regola generale il diritto di accesso ai CIE da parte di enti che vogliono monitorare le condizioni effettive in cui si svolge il trattenimento e la possibilità che le visite siano soggette ad autorizzazione non deve ostacolare di fatto, con procedure lunghe e dilatorie, il concreto accesso alle strutture, come invece avviene in Italia.



1- CHI SIAMO

"LasciateCIEntrare" è nata a seguito del divieto di informazione nei CIE (Centri di identificazione e di espulsione) e nei C.A.R.A. (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) espresso nella circolare n.1305 del primo aprile 2011 firmata dall'allora Ministro dell'Interno Roberto Maroni che bloccava l'accesso della stampa nei centri. Il 25 luglio giornalisti, avvocati, sindacalisti, moltissime associazioni della società civile hanno accompagnato "dal di fuori" parlamentari di diverse forze politiche in visita nei centri per migranti. Una mobilitazione civile e politica per affermare il diritto di poter sapere, conoscere e informare sulle condizioni di migliaia di migranti, uomini donne e minori presenti nei centri.

Da allora siamo andati avanti e a dicembre la decisione del nuovo Ministro Anna Maria Cancellieri di sospendere il divieto è stata accolta con soddisfazione perchè raccontare ciò che avviene in queste strutture è un diritto-dovere di chi fa informazione.

Eppure, ancora oggi la sospensione del divieto non rappresenta de facto la garanzia della libertà di informazione. Capire e raccontare cosa accade in questi luoghi è estremamente difficile a causa della discrezionalità con la quale le richieste di accesso vengono gestite e trattate.

Grazie all'attenzione di molti giornalisti, avvocati e attivisti sono venute fuori storie di persone rinchiusi ingiustamente, di errori giuridico amministrativi, di rivolte, di mancata assistenza, di trattamenti al limite del rispetto dei diritti umani e civili.

Abbiamo visto giovani nati e cresciuti in Italia che sono stati chiusi in un CIE, poi liberati con una sentenza, perchè i loro genitori "stranieri" avevano perso insieme al lavoro anche il permesso di soggiorno. Abbiamo incontrato potenziali richiedenti asilo, donne vittime di abusi sessuali o dell'ignobile tratta delle schiave, lavoratrici e lavoratori residenti in Italia da anni la cui unica colpa è stata quella di aver perso il proprio posto di lavoro e di non averne trovato un altro in tempo utile. Abbiamo visto e sentito l'assurdità delle condizioni in cui lavora anche chi si occupa della loro vigilanza e assistenza.

Ci chiediamo quanto questo sistema rappresenti un inutile costo per la pubblica amministrazione.

Crediamo, al di là delle nostre differenti estrazioni e delle nostre posizioni politiche, che trattenere fino a 18 mesi rappresenti un'ulteriore aberrazione di questo sistema e di queste procedure.

Crediamo che un uomo o una donna non possano essere privati di un diritto fondamentale ed inalienabile come quello della libertà personale, per una detenzione amministrativa.

UNA NUOVA FASE

Nell'autunno del 2012 la Campagna è entrata in una fase di advocacy, per chiedere esplicitamente la chiusura dei Centri di espulsione e identificazione. QUI trovate il documento che intendiamo porre come base di discussione nei confronti dell'opinione pubblica, delle forze politiche, delle istituzioni, delle realtà che non aderiscono alla Campagna e dei media.

Per questo è stato elaborato un documento, che rappresenta la posizione politica della Campagna rispetto ai Cie.

L'appello può essere letto QUI. Il documento in cui sono contenute alcune proposte per arrivare alla chiusura dei Cie QUI.

Per contattarci scrivete a questa mail: info@LasciateCIEntrare.it



2 - APPELLO: MAI PIÙ CIE – FOGLIO DI VIA ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI

La Campagna LasciateCIEntrare nasce nel maggio del 2011 dall'iniziativa di alcuni settori attivi della società civile insieme alla Federazione nazionale della stampa e all'Ordine dei giornalisti in risposta alla circolare 1305/2011 emanata dall'allora Ministro dell'Interno che vietava l'ingresso dei giornalisti e di gran parte delle associazioni nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE). Proprio a seguito dell'azione di pressione portata avanti dalla Campagna, a dicembre 2011 la circolare è stata ritirata ma il problema dell'accesso ai CIE permane. Infatti, l'elevata discrezionalità delle singole Prefetture nell'autorizzare l'accesso determina ancora oggi una censura di fatto. La Campagna ricorda come la normativa europea prevede che "I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea.... Tali visite possono essere soggette ad autorizzazioni" (Direttiva 2008/115/CE articolo 16 co.4). Il diritto europeo prevede quale regola generale il diritto di accesso ai CIE da parte di enti che vogliono monitorare le condizioni effettive in cui si svolge il trattenimento e la possibilità che le visite siano soggette ad autorizzazione non deve ostacolare di fatto, con procedure lunghe e dilatorie, il concreto accesso alle strutture, come invece avviene in Italia.

Nel corso di questo anno e mezzo la Campagna ha promosso un monitoraggio costante rispetto alle condizioni di vita dei migranti nei CIE, strutture degradate oltre il limite della vivibilità e del rispetto della dignità umana e dove si verificano continue e sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali.

Due le mobilitazioni nazionali organizzate, il 25 luglio del 2011, e dal 23 al 28 aprile del 2012, con presidi in dieci diverse città che hanno visto la partecipazione di parlamentari, associazioni e organizzazioni della società civile, sindacati, giornalisti.

Il sistema della detenzione amministrativa per i migranti rappresenta un vulnus nel nostro sistema giuridico in quanto prevede la privazione della libertà personale per chi non ha commesso alcun reato, se non quello "formale" dell'assenza di permesso di soggiorno (reato amministrativo introdotto dalla legge 94/2009 cd. "legge sicurezza").

I centri di detenzione amministrativa sono stati introdotti dalla legge Turco-Napolitano (con la denominazione di CPTA – Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza con limite di trattenimento ai 30gg). Il periodo di trattenimento è stato poi prolungato a un massimo di 60 giorni (L. 189/2002 cd. Bossi-Fini), poi a 180 giorni (L.125/2008) sino ad arrivare per iniziativa dell'ex Ministro dell'Interno Maroni a un massimo di 18 mesi (D.L.89/2011). Denominati Centri di Identificazione ed Espulsione dalla legge 125/2008, i centri si sono dimostrati nel corso degli anni inefficaci e fallimentari.

La Campagna osserva che, per quanto la normativa europea non censuri l'istituto della detenzione amministrativa, ne ammette l'utilizzo solo come estrema ratio, mentre in Italia esso è assunto come strumento ordinario di esecuzione delle espulsioni.

I tanti episodi di rivolte e di fughe, di suicidio, di autolesionismo, il racconto delle violenze subite, lo stato di prostrazione che provocano anche pochi giorni di detenzione, l'alto tasso di consumo e abuso di psicofarmaci indispensabili a sopportare un "regime carcerario" legalizzato sono comprovati non solo dalla cronaca ma anche da approfondite ricerche svolte da organizzazioni nazionali e internazionali indipendenti e tra esse la stessa preoccupata relazione curata dalla Commissione De Mistura istituita dal Governo italiano nel 2007 che, a conclusione del rapporto, propose il progressivo superamento dei CPTA. Da allora la situazione dei centri di detenzione è ulteriormente peggiorata.

IN PARTICOLARE SEGNALIAMO ALCUNI DEGLI ASPETTI PIÙ CRITICI:

- violazione del diritto alla salute – utilizzo massiccio di psicofarmaci, frequenti omissioni di soccorso;
- mancato accesso alle informazioni – le persone spesso vengono detenute senza sapere perché e per quanto tempo;

- difficoltà di comunicazione con l'esterno alle persone detenute vengono spesso preclusi il possesso e/o l'utilizzo del cellulare, l'uso della rete tramite internet così come la possibilità di acquisire informazioni sul loro trattenimento;
- assenza di tutela legale – gravissimi e frequenti gli episodi di convalide "farse" a volte solo cartacee, espresse da giudici di pace spesso privi delle necessarie competenze. Sono inoltre frequenti i casi in cui non è consentita neanche la comunicazione tra i detenuti e gli avvocati di fiducia o le associazioni ed enti di tutela;
- frequenti abusi e maltrattamenti da parte delle Forze dell'ordine e/o del personale di sorveglianza;
- violazione del diritto di informazione e di cronaca – l'accesso ai centri da parte dei giornalisti rimane problematico e discrezionale;
- Molti i casi di trattenimenti illegittimi e illegali di minori, vittime di tratta, richiedenti asilo, persone nate in Italia e cittadini comunitari;
- massiccia presenza nei centri di persone provenienti dal circuito penale, che – dopo aver scontato l'intera condanna – subiscono un ulteriore e ingiustificato periodo di detenzione , perché non sono già stati identificati in carcere.
- Sproporzione tra l'alto costo di gestione dei CIE e l'efficacia della detenzione amministrativa, scarsa trasparenza delle convenzioni stipulate con gli enti gestori.

A fronte di queste gravi violazioni dei diritti umani, la Campagna sottolinea l'inefficacia e l'inefficienza dei CIE rispetto alle funzioni affidate ad essi dal legislatore: negli anni, meno della metà delle persone detenute nei centri è stata effettivamente rimpatriata a fronte di costi elevati per l'allestimento, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza delle strutture (cfr. Tavola 1). La Campagna sottolinea altresì come i diritti delle persone trattenute non siano disciplinati da alcuna norma primaria, bensì siano affidati ad una generica e lacunosa disposizione regolamentare e persino a meri "capitolati" di gestione.

Alla luce di queste considerazioni la Campagna LasciateCIEntrare

CHIEDE

l'immediata chiusura di tutti i CIE d'Italia

Le alternative alla detenzione amministrativa e ai CIE sono possibili a partire innanzitutto dalla puntuale e corretta applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) e comunque dall'indispensabile e improrogabile riforma complessiva del Testo Unico immigrazione d.lgs. 286/98. Sono urgenti una modifica del sistema degli ingressi, delle procedure di identificazione, della disciplina del soggiorno e delle espulsioni, una corretta applicazione della normativa europea sull'accoglienza che innalzi gli standard attualmente praticati, una riforma della legge sulla cittadinanza, una legge per l'introduzione del diritto di voto amministrativo, una legge organica sul diritto di asilo.

Le istanze della Campagna saranno sottoposte alle forze parlamentari, politiche, amministrative, istituzionali, e alla società civile e, contestualmente al percorso nazionale, la Campagna presenterà la propria posizione a livello europeo presso il Parlamento della UE. Questo il percorso che LasciateCIEntrare intende promuovere, anche in prospettiva delle elezioni politiche in Italia nella primavera del 2013, ed in Europa nella primavera del 2014.

Novembre 2012



3- ALCUNE PROPOSTE PER CHIUDERE I CENTRI DI DETENZIONE PER STRANIERI - PER UNA NUOVA POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE

PROPOSTE PER LA CHIUSURA DEI CIE

Contributo di Fulvio Vassallo Paleologo e Alessandra Ballerini

Approfondimento e proposte divulgate congiuntamente all'appello "MAI PIU' C.I.E" dalla Campagna LasciateCIEntrare

Novembre 2012

PUNTO 1

1. Le ultime stragi di migranti e le azioni di salvataggio che sono state effettuate dalla marina italiana segnalano un ulteriore mutamento delle regole di ingaggio e del posizionamento delle unità militari di diversi paesi che operano nel Mediterraneo centrale. Dopo avere effettuato per mesi politiche di blocco basate su quanto previsto dagli accordi negoziati il 3 aprile 2012 dal ministro Cancellieri, sembra che le autorità libiche, in un paese ancora diviso da fortissime tensioni politiche e militari, abbiano attenuato i controlli delle proprie acque territoriali. E sono ripresi gli arrivi di migranti sub sahariani, quasi tutti potenziali richiedenti asilo, vittime di abusi di ogni genere in Libia e negli altri paesi di transito, persone che non possono essere considerate come clandestini ed alle quali va garantito l'accesso al territorio ed alla procedura di asilo. Occorre salvare appena possibile, subito dopo gli avvistamenti, i profughi in mare su imbarcazioni che non garantiscono la navigazione in condizioni di sicurezza, senza attendere la soluzione di questioni diplomatiche con Malta o l'arrivo dei mezzi militari partiti dai paesi di transito, come la Libia. Bisogna fare chiarezza, per altri versi, sulla netta distinzione tra i doveri di salvataggio e di accoglienza e le politiche di gestione dell'immigrazione. Quali che siano le scelte in tema di immigrazione e protezione internazionale o umanitaria, va affermato che l'obbligo di salvare le vite umane, l'inevitabilità del soccorso in mare, il rispetto dei diritti fondamentali, il dovere di accogliere dignitosamente le persone, non devono più essere messi in discussione in nome di una astratta esigenza di difendere le frontiere nazionali. Del resto, "E' noto da tempo infatti come la maggior parte degli immigrati irregolari sia costituita da persone che hanno fatto ingresso legalmente con un visto di breve durata e si sono poi trattenuti sul territorio italiano oltre il termine di scadenza (cd. Overstayers).

PUNTO 2

2. E' ormai improrogabile una svolta chiara in politica estera, senza delegare i controlli delle frontiere a stati che non applicano effettivamente, o non vi hanno neppure aderito, la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati. Non dovranno più concludersi accordi bilaterali per sostenere finanziariamente e tecnicamente la Libia, o altri paesi di transito, che non garantiscono il rispetto dei diritti umani nel "controllo dei flussi di immigrazione clandestina". Gli ultimi contatti diplomatici tra Italia e Libia hanno trascurato ogni riferimento alla tutela dei diritti umani dei migranti, ma hanno soltanto prospettato i problemi dell'immigrazione irregolare che i due stati dichiarano di volere contrastare.

PUNTO 3

3. In base alle leggi vigenti ed alla costante giurisprudenza, chiunque giunga sul suolo europeo in cerca di protezione ha diritto quantomeno all'esame della propria situazione individuale da parte di una commissione indipendente, con un diritto di ricorso effettivo, in un contesto dignitoso e in tempi rapidi, così come stabiliscono le convenzioni internazionali e la nostra Costituzione. Per questa ragione, per garantire effettivamente i diritti di difesa a tutti i potenziali richiedenti asilo, occorre abrogare per intero il decreto legislativo n.159 del 2008 che ha ampliato i casi di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo e privato di effetto sospensivo automatico i ricorsi contro i dinieghi di status di protezione pronunciati dalle Commissioni territoriali. Nell'immediato va ancora adottato il Regolamento di attuazione previsto dal decreto legislativo n.25 del 2008 che attua la direttiva comunitaria 2005/85/CE in materia di procedure per la richiesta della protezione internazionale.

PUNTO 4

4. Rimpatri collettivi e deportazioni di massa non sono compatibili non solo con il regime normativo dei Paesi democratici, ma anche con i più elementari principi di civiltà e di rispetto della dignità della persona umana. Così come la detenzione e i lunghissimi tempi di attesa per l'esame della domanda di asilo. Occorre applicare rigorosamente il principio del non respingimento, affermato i primis nell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra e ribadito nella legislazione comunitaria." L'utilizzazione surrettizia dell'istituto del respingimento, immediato o differito, previsto dall'articolo 10 del Testo Unico sull'immigrazione ha consentito l'esecuzione di vere e proprie espulsioni collettive, vietate da tutte le convenzioni internazionali (e dal prot. n. 4 alla Cedu), senza alcuna possibilità di esercitare i diritti di difesa o di fare valere una richiesta di protezione internazionale. Quanto rilevato anche nel corso delle visite nei CIE, effettuate da delegazioni parlamentari e da giornalisti, conferma il contrasto tra l'articolo 10 comma 2 del T.U. n.286 del 1998, che prevede il cd. respingimento differito, l'articolo 14 dello stesso Testo Unico, in materia di trattenimento amministrativo, e gli articoli 3, 10, 13 e 24 della Costituzione italiana, che impongono formalità e garanzie che nella prassi applicata non vengono riconosciute dalle autorità amministrative italiane.

PUNTO 5

5. Bisogna abrogare l'attuale normativa sui respingimenti, a partire dall'articolo 10 del T.U. n.286 del 1998, e formulare specifiche previsioni di legge e garanzie effettive di difesa in favore delle persone che ne siano destinatarie, in modo da arginare la dilagante discrezionalità amministrativa dai più alti vertici del ministero dell'interno fino agli uffici di frontiera.

PUNTO 6

6. Per rispettare nella sostanza la direttiva comunitaria 2008/115/CE sui rimpatri vanno ridotti i casi di rimpatrio con accompagnamento forzato, che dopo la legge Bossi-Fini del 2002 costituiscono l'ipotesi più frequente, e che richiedono misure di trattenimento amministrativo e procedure di convalida che non risultano applicabili nella generalità dei casi. Bisogna quindi ripristinare il sistema delle espulsioni basato generalmente sulla intimazione a lasciare il territorio dello stato, come era previsto dalla legge 40 del 1998 (Turco-Napolitano) e come è richiesto adesso dalla Direttiva Comunitaria sui rimpatri. E va assolutamente spezzato il circuito carcere-CIE, come prevedeva la circolare interministeriale Amato-Mastella del 30 luglio 2007, che richiamava l'esigenza di effettuare le identificazioni durante il periodo di detenzione in carcere, e dunque con una stretta collaborazione tra l'amministrazione della giustizia, le autorità consolari e gli uffici di questura. Non si possono consentire ancora le identificazioni sommarie da parte degli agenti consolari in occasione dell'imbarco sui voli di rimpatrio, una prassi che cancella i diritti di difesa che spettano anche agli immigrati irregolari soggetti ad una procedura di allontanamento forzato.

La prospettiva di medio periodo, che presuppone l'apertura di vie legali di ingresso e la regolarizzazione permanente su base individuale di chi maturi nel tempo requisiti come un lavoro e la disponibilità di un alloggio, non può che essere quella della chiusura dei CIE, e della utilizzazione della detenzione amministrativa per un tempo massimo di 96 ore solo per quei casi individuali di espulsione di persone che costituiscono una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Ma sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, dettati dalla Costituzione, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

PUNTO 7

7. La convalida ed ancor più la proroga del trattenimento amministrativo nei CIE avviene sovente senza un effettivo controllo giurisdizionale e senza la possibilità di fare valere i diritti di difesa, malgrado la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4544 del 2010, abbia affermato che sarebbe evidente la incostituzionalità dell'articolo 14 comma 5 del T.U. sull'immigrazione n.286 del 1998, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, ove "si affidasse al mero colloquio cartaceo tra amministrazione e giudice di pace il controllo della permanenza e dell'aggravamento delle condizioni autorizzanti la protrazione del vincolo" (decreto di proroga). Il rito camerale di convalida del trattenimento nei CIE appare ancora oggi lesivo dei diritti di difesa da riconoscere anche agli immigrati irregolari. Occorre dunque un indirizzo amministrativo alle questure, ed un preciso richiamo del ministro della giustizia rivolto anche agli uffici dei giudici di pace, in modo da garantire il pieno rispetto del principio del contraddittorio, la presenza e la tempestiva convocazione del difensore, la notifica degli atti all'interessato, la possibilità per i difensori di studiare i casi e articolare le difese. Occorre in prospettiva una modifica legislativa che garantisca certezza del diritto e rispetto del principio di eguaglianza in tutte le procedure di convalida e di proroga del trattenimento amministrativo, che può essere mantenuto solo quando sia funzionale alla realizzazione di una espulsione o di un respingimento, senza assumere un carattere meramente afflittivo, come si verifica oggi nella maggioranza dei casi. Vanno in questo senso la Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri e la sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel caso El Dridi, nell'aprile del 2011 e dalla Cassazione 4544/2010)

PUNTO 8

8. Intanto, in assenza di un effettivo controllo giurisdizionale si sono moltiplicati i casi di trattenimento arbitrario, magari in strutture informali o in centri di prima accoglienza, e si ripetono a cadenza periodica le violenze fisiche e psicologiche subite dalle persone comunque sottoposte a limitazioni della libertà personale, in violazione del chiaro dettato dell'articolo 13 della Costituzione italiana. È dunque auspicabile che la magistratura porti a compimento le numerose indagini sui centri di detenzione amministrativa, o sui luoghi comunque utilizzati a tal fine. Occorre dunque una nuova formulazione dell'articolo 14 del Testo unico in materia di immigrazione che riduca i casi di trattenimento amministrativo, ribadisca il divieto di violenze fisiche e psichiche ai danni dei trattenuti, e garantisca effettiva attuazione ai principi costituzionali della riserva di legge e della riserva di giurisdizione e affidi la giurisdizione di convalida e proroghe del trattenimento nonché del giudizio di opposizione al decreto di espulsione al tribunale ordinario.

PUNTO 9

9. Nell'immediato, anche con misure di tipo regolamentare, va riformato per intero il sistema di trattenimento amministrativo, dunque di limitazione totale della libertà personale, basato su norme di legge assolutamente generiche, che rinviano ad un Regolamento di attuazione, n. 394 del 1999, che sui CIE, agli articoli 20 -23, rimane assai vago, al punto da consentire una delega in bianco alle autorità di polizia nella sorveglianza, e nel ripristino delle misure di limitazione della libertà personale dopo i tentativi di fuga. Senza alcun controllo effettivo da parte di un giudice o di un'autorità esterna, come ad esempio si verifica per le carceri laddove esiste quantomeno la figura del garante dei detenuti.

PUNTO 10

10. Occorre superare la stagione dello stato di emergenza permanente, dichiarato dal governo Berlusconi il 12 febbraio 2011, «in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa», successivamente ampliato e reiterato, fino alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e n. 3935 del 21 aprile 2011, sempre in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa con la istituzione di tre nuovi centri di identificazione ed espulsione temporanei a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Palazzo San Gervasio (Potenza) e Trapani (Kinisia). Questo stato di "emergenza permanente" è stato prima prorogato al 31 dicembre 2012, e poi si è stabilito che di colpo sarebbe cessato alla fine di questo stesso anno. Mentre il governo Monti ha già destinato oltre diciotto milioni di euro per ripristinare i centri di identificazione ed espulsione di Santa Maria Capua Vetere e di Palazzo San Gervasio, non si comprende con quali risorse potrà proseguire l'accoglienza delle ventimila persone circa arrivate lo scorso anno dalla Libia, soprattutto considerando che la recente circolare ministeriale non garantisce a tutti informazione piena sulle procedure da seguire ed effettiva possibilità di acquisire un valido titolo di soggiorno. In realtà la vera emergenza è stata, per tutto questo periodo, e rimane, la trasformazione dell'accoglienza in detenzione (nei CIE) o in confinamento (nei centri di accoglienza variamente denominati), la violazione reiterata delle norme basilari in materia di accoglienza, respingimento e trattenimento amministrativo, con l'allontanamento sommario dei tunisini arrivati in massa nel 2011, e la detenzione amministrativa praticata al di fuori dei termini previsti dalla legge, come si è verificato ancora di recente in alcuni centri di detenzione come quello di Milo, vicino Trapani.

Occorre una nuova politica in materia di immigrazione ed asilo che segni una netta discontinuità con il passato, in un momento in cui si cerca di nascondere quanto avviene alle frontiere e nel territorio dello stato, al fine di non creare allarmi nella popolazione alla vigilia di importanti scadenze elettorali. Per superare davvero, e non per decreto, lo stato di emergenza immigrazione, e per evitare la utilizzazione del carcere e dei centri di accoglienza/detenzione come strumenti esclusivi di controllo e di regolazione della circolazione e dell'ingresso dei migranti occorre:

PUNTO 11

11. Una revisione sostanziale della legge sull'immigrazione nelle parti in cui si rende difficile, se non impossibile, ottenere il rilascio di un visto di ingresso regolare o il rilascio, il rinnovo o la conversione di un permesso di soggiorno (si pensi solo alle migliaia di lavoratori stranieri che perdendo il lavoro e rimanendo disoccupati perdono automaticamente il titolo di soggiorno diventando irregolari e dunque espellibili o a tutte le persone che entrano per turismo e poi non possono convertire il permesso di soggiorno breve in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro).

PUNTO 12

12. Una nuova legge sulla cittadinanza, al fine di limitare il più possibile la continua "produzione" di irregolarità dovuta alle restrizioni imposte delle normative interne (cittadinanza per naturalizzazione dopo cinque anni di residenza regolare, ius soli, cittadinanza per minori stranieri non accompagnati anche per evitare che al compimento del diciottesimo anno di età possano cadere in una condizione di irregolarità, cittadinanza per matrimonio anche nel caso di coppie separate ma non divorziate)

PUNTO 13

13.Rivedere la normativa sui ricongiungimenti familiari in modo più aderente all'**articolo 8 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell'Uomo** ed alla direttiva 86/2003

PUNTO 14

14.Introdurre meccanismi di regolarizzazione permanente per lavoratori subordinati e autonomi senza richiedere la necessaria partecipazione del datore di lavoro, ma ad istanza dei soli lavoratori per evitare, come si è verificato ovunque negli ultimi anni, il diffondersi di odiose truffe ed in attuazione della direttiva 52/2009 e della convenzione Oil.

PUNTO 15

15.Rivedere la normativa in tema di cittadini comunitari in modo da dare effettiva e piena attuazione alla direttiva 38/2004, affinché non sia impedita la libera circolazione anche dei cittadini comunitari – in particolare di alcuni stati.

PUNTO 16

16.Dare attuazione alle direttive comunitarie 36 del 2011 e 52 del 2009, in coerenza con l'**articolo 18 del vigente testo unico sull'immigrazione n.286 del 1998**, in modo da prevedere il rilascio di permesso di soggiorno per protezione sociale per i lavoratori sfruttati o forzati a lavorare in nero, anche senza richiedere una denuncia specifica contro i datori di lavoro, e senza dovere dimostrare il condizionamento di una vera e propria organizzazione criminale. Prevedere il rilascio di un permesso di soggiorno per le donne vittime di sfruttamento e maltrattamenti anche "solo" domestici.

PUNTO 17

17.Abrogazione immediata della tassa di soggiorno e dell'accordo di integrazione (che stanno creando ulteriore clandestinità)

PUNTO 18

18.Reintroduzione del cd "sponsor" e possibilità di ingresso per ricerca lavoro.

PUNTO 19

19.Rivedere il sistema delle espulsioni in maniera aderente ai principi della direttiva 115/2008 e della Cedu e dell'**articolo 13 Costituzione** e rendere conforme la disciplina dei respingimenti alle regole comunitarie in materia di respingimenti dettate dal Regolamento Frontiere Schengen 562 del 2006, che garantisce formalità precisi ed un esercizio effettivo dei diritti di difesa.

PUNTO 20

20.Introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, ed abrogazione dei reati di oltraggio e resistenza che nella prassi vengono utilizzati per la carcerazione di un numero sempre più elevato di immigrati

PUNTO 21

21.abrogazione dell'**articolo 10 bis testo unico immigrazione (cosidetto reato di clandestinità)** che rende "pericoloso" qualunque contatto dello straniero irregolare con la pubblica amministrazione.

Con queste modifiche, da apportare al testo Unico sull'immigrazione del 1998, come modificato nel 2002 dalla legge Bossi- Fini, e con una depenalizzazione delle fattispecie penali tipiche ricorrenti più frequentemente nei casi di irregolarità, la presenza dei detenuti stranieri negli istituti di pena, oggi oltre un terzo, potrebbe diminuire ed anche il numero degli irregolari potrebbe ridursi drasticamente e consentire la chiusura della maggior parte dei centri di detenzione, strutture disumane ed inefficaci, che costano centinaia di milioni di euro all'anno, e neanche realizzano la finalità di aumentare il numero degli immigrati che anno per anno vengono effettivamente rimpatriati .

Nei soli casi in cui i rimpatri siano o resi necessari per tutelare la sicurezza dello stato o volontariamente richiesti dallo straniero irregolare, bisogna adottare un sistema di identificazione rapido ed efficace (da attuarsi anche attraverso accordi bilaterali tra l'Italia e gli Stati di provenienza degli stranieri), ed una procedura sicura e funzionale di rimpatri assistiti (assai più interessanti per gli immigrati se non danno luogo a nessuna misura coercitiva né detentiva e soprattutto senza divieti di reingresso, in modo da lasciare sempre aperta la possibilità di un successivo ingresso legale nel territorio dello stato).

Attuando una simile revisione della normativa sull'immigrazione, il numero degli stranieri irregolari effettivamente espellibili diventerebbe esiguo ed il numero delle persone da trattenere in un centro di detenzione, ai fini dell'espulsione, si ridurrebbe notevolmente. Ed infatti, tenendo anche in considerazione le raccomandazioni di cui alla direttiva comunitaria 115/2008, gli stranieri effettivamente espellibili (e che non abbiano scelto l'opzione del rimpatrio volontario) dovrebbero essere espulsi tramite invito a lasciare il territorio, senza l'applicazione di alcuna forma di restrizione della libertà personale, ma ricorrendo semmai a

forme di controllo efficaci e di nessun costo (come l'obbligo di firma o di dimora, nel caso di straniero per il quale si ravvisi il concreto pericolo di fuga, da verificare su base individuale, senza il ricorso a formule generiche).

In conclusione: una modifica normativa in tema di: ingressi e permessi di soggiorno, ricongiungimenti, cittadinanza, respingimenti ed espulsioni, detenzione amministrativa, come sopra prospettata, porterebbe a rendere effettivamente necessarie le espulsioni solo in caso di cittadini stranieri irregolari e concretamente pericolosi per la sicurezza dello Stato che non abbiano cause di inespellibilità, come un nucleo familiare regolarmente presente in Italia o giustificati timori di subire trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio. Di conseguenza il numero di tali cittadini stranieri da "trattenere" per l'identificazione necessaria ai fini dell'espulsione coatta non potrebbe che essere assolutamente esiguo; e l'identificazione di un numero così ridotto di persone è un'operazione che ben potrebbe essere svolta in poche ore (preferibilmente nelle 96 ore di cui all'**articolo 13 della Costituzione**). Questo evidenzierebbe l'inutilità dei CIE (anche in relazione ai costi della loro gestione) la cui chiusura è in ogni caso doverosa anche indipendentemente dal numero di potenziali trattenuti, per le ragioni sopra descritte: il mancato rispetto dei diritti umani fondamentali, l'inefficacia del sistema dai costi esorbitanti sostituibile comunque con un'accoglienza senza detenzione, o con altre forme di limitazione della libertà di circolazione, come gli obblighi di firma o il domicilio obbligato.



4 - COSA SONO I CIE

Oggi si utilizza l'acronimo Cie (centri di identificazione ed espulsione) per indicare quei luoghi di privazione della libertà personale riservati a cittadini non provenienti dai paesi U.E. presenti, in caso di controllo delle forze dell'ordine, irregolarmente. In quanto tali sono in attesa di essere rimpatriati. In altri termini si tratta di luoghi di detenzione amministrativa (i trattenuti non hanno commesso alcun reato penale che ne permetta la custodia), così come avviene in gran parte dei paesi della Comunità.

La detenzione amministrativa ha però in Europa una storia lunga in cui una modifica strutturale si realizza negli anni Novanta. I paesi firmatari del "trattato Schengen" (che nasce nel 1985 ma a cui l'Italia aderisce in fasi successive) e che permette la libera circolazione dei cittadini degli Stati membri, sono obbligati a definire strumenti per identificare chi non gode di tali caratteristiche.

Con l'approvazione del Testo Unico Legge 40/1998 altrimenti detta Turco – Napolitano, si stabilisce la realizzazione di Cpta (Centri di permanenza temporanea e assistenza) in cui le persone potevano essere trattenute per un periodo massimo di 30 giorni complessivi. L'esperienza si dimostra sin dall'inizio a dir poco problematica: nei centri – i primi ad aprire sono stati 7 – finiscono soprattutto ex detenuti e persone che non sono poste in condizione di regolarizzare la propria posizione.

Le stesse strutture (ex ospizi, caserme dismesse, container ecc...) si dimostrano inadatte a garantire condizioni di vita decenti. Da subito diventano teatro di rivolte, tentativi di fuga, atti di autolesionismo in alcuni casi con esito tragico. Una data che resterà tragicamente impressa di questa fase iniziale è quella del 28 dicembre 1999, quando dopo un fallito tentativo di fuga nel Cpta di Trapani ed in seguito ad un incendio, sei reclusi trovano una orribile morte.

Già da allora anche la gestione dei centri risente di numerosi aspetti critici: la sorveglianza esterna è affidata alle forze dell'ordine e la responsabilità affidata alle locali prefetture, la gestione a enti privati che ottengono l'appalto con gare a trattativa privata gestite dalle prefetture competenti.

L'opacità delle strutture e della loro amministrazione è rotta solo saltuariamente dagli interventi di parlamentari ma una cosa diviene immediatamente chiara. I centri non risultano essere risposta adatta per un "contrasto all'immigrazione irregolare", coloro che vi finiscono rinchiusi lo devono a casualità e discrezionalità, posti che si liberano in un centro, rastrellamenti in un quartiere, la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Gli stessi funzionari di polizia che debbono avvalersene sono i primi a porre critiche, affermando spesso che ad esempio gli stessi tempi di trattenimento sono troppo lunghi. «O riusciamo ad identificare una persona in pochi giorni, con l'aiuto dei consolati o è impossibile». La dichiarazione più frequente.

Negli anni aumenta prima il numero di centri, (nel frattempo nell'acronimo sparisce la A di assistenza) e poi con le modifiche al T.U. introdotte con la Bossi – Fini raddoppia il tempo massimo di detenzione che diviene di 60 giorni. I centri non diventano per questo "più efficienti" nel provvedere ai rimpatri dei destinatari di decreti di espulsione, anzi c'è un calo mentre aumentano le denunce per violazioni dei diritti umani ai danni dei migranti.

I centri nel frattempo, con enormi investimenti, si adeguano, assumendo sempre più l'aspetto di strutture detentive di massima sicurezza. Quello che era in nuce dall'inizio si palesa in maniera ancora più evidente, si sono create vere e proprie "istituzioni totali" peraltro in totale assenza di uniformità regolamentare come avviene nei penitenziari.

Pochi spazi sociali, sbarre e gabbie dappertutto, meccanismi di controllo in ogni stanza. Sorgono centri nuovi o vengono ristrutturati i vecchi per rendere più difficili le fughe e le rivolte che invece aumentano.

Numerosi sono anche i tentativi di produrre inchieste su tali strutture, estremamente interessante il rapporto redatto da Msf nel 2004 e altrettanto critico quello prodotto dalla commissione governativa presieduta da Staffan De Mistura nel 2007, si inizia a parlare di superamento dei centri e della loro ingestibilità.

Ma la risposta che poi offre la politica si dirige nel senso opposto. Nonostante la cosiddetta "direttiva rimpatri" (115/2008) emanata dalla U.E. stabilisca che il trattenimento deve costituire l'estrema ratio – che l'Italia recepisce in maniera parziale e arbitraria – per identificare una persona irregolarmente presente sul territorio di uno dei paesi membri, il governo Berlusconi porta, attraverso il "pacchetto sicurezza" a sei mesi il tempo massimo di detenzione.

I centri che, a quel punto assumono il nome di Cie, rendono ancora meno giustificabile la loro esistenza. Calano i rimpatri coatti, aumenta un intasamento nei centri delle stesse persone. Nel luglio 2009 ulteriore stretta, il termine viene portato a 180 giorni. Strutture pensate per essere di transito diventano, per ammissione degli stessi trattenuti, peggiori delle carceri. Non è casuale il fatto che in questo periodo si registri il maggior numero di rivolte, di tentativi di fuga o di suicidi. Il risultato è che aumenta il numero di permanenza dei singoli individui, diminuiscono i posti disponibili e quindi, anche seguendo la logica che ne giustifica l'esistenza, si dimostrano fallimentari.

L'estate del 2011 è un'ulteriore tappa nella via crucis della detenzione amministrativa in Italia. In coincidenza con gli effetti delle cosiddette "Primavere arabe" – tra i quali una intensificazione degli sbarchi da Tunisia e Libia sulle coste di Lampedusa – il governo Berlusconi risponde con la conversione di due direttive europee, quella sulla libera circolazione (la cui conversione era già scaduta nel 2010) 2004/38/CE e quella sui rimpatri 2008/11/CE attraverso il decreto legge 89 del 2011 con cui, tra le altre cose, il termine della detenzione viene protratto a 1 anno e mezzo. Qualche mese prima, intanto, attraverso la direttiva 1305 del 1 aprile, il governo Berlusconi aveva deciso di restringere l'accesso ai Cie solo ad alcune realtà. Da queste era esclusa la stampa. E' la circolare che fa partire la Campagna LasciateCIEntrare.

I Cie oggi funzionanti sono per la maggior parte dislocati in aree periferiche rispetto alle città, opprimente la presenza di sbarre e di strumenti di controllo, critica la situazione socio sanitaria, frequenti le denunce di abusi e di violenze subite. Gabbie enormi circondate da cemento, letti cementati al pavimento, attimi di socialità e di comunicazione con l'esterno sovente legati alla discrezionalità dell'ente gestore e dalla disponibilità degli operatori.

Strutture irrimediabili per loro stessa natura e che, insieme alla detenzione amministrativa andrebbero cancellate dal vigente ordinamento. Una questione italiana ma che deve interessare l'intero continente dove sono almeno 200 le strutture simili operanti.



5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

([link alla banca dati del sito del Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi](#))

NORMATIVA NAZIONALE

Articolo 3 - Costituzione italiana
 Articolo 10 - Costituzione italiana
 Articolo 13 - Costituzione italiana.
 Articolo 24 - Costituzione italiana

Articolo 10 - Respingimento - Dlgs n. 286/1998
 Articolo 10-bis -Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Dlgs n. 286/1998
 Articolo 14 - Esecuzione dell'espulsione - Dlgs n. 286/1998
 Articolo 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale - Dlgs n. 286/1998

Articolo 20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza – Dpr n. 394/1999
 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Articolo 21 Modalita' del trattenimento - Dpr n. 394/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Articolo 22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza - Dpr n. 394/1999
 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Articolo 23 - Attivita' di prima assistenza e soccorso - Dpr n. 394/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

CIRCOLARE N. 1305 DEL 1 APRILE 2011 MINISTERO DELL’INTERNO - ACCESSO AL CENTRI PER IMMIGRATI -

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione

quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Direttiva 2004/38/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

NORMATIVA INTERNAZIONALE

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare- Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 33 - Divieto d'espulsione e di rinvio al confine - Convenzione di Ginevra 1951 Convenzione sullo statuto dei rifugiati